

Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica (articolo 1, commi 157-163, Legge n. 124/2017)

di Valentina Milazzo e Gaetano Bosco – Avvocato civilista e Dottore in Giurisprudenza

La Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), in vigore dallo scorso 29 agosto, introduce novità di grande momento per le **farmacie**, a partire dalle disposizioni contenute al comma 157¹, che consente l'ingresso nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata anche alle società di capitali e alle società cooperative a responsabilità limitata e rimuove, per le società in oggetto, il limite numerico delle quattro licenze (precedentemente previsto) in capo ad una identica società, nonché la condizione che le medesime farmacie siano ubicate nella provincia in cui la società ha sede legale.

Prima della riforma, la partecipazione era concessa solo alle persone fisiche, iscritte all'albo dei farmacisti e che avessero conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità, o che avessero effettuato almeno due anni di pratica professionale.

Per la prima volta, quindi, **la farmacia passa sotto il controllo del capitale**: si tratta di uno dei punti cardine della legge in commento maggiormente criticati dalle associazioni di categoria, secondo cui il rischio è che le farmacie perdano la loro vocazione principale, ovvero la tutela della salute, in favore della nuova "sfida economica" dettata dalle leggi di mercato.

Il testo del provvedimento introduce, inoltre, importanti regole per le società di capitali che decideranno di investire nelle farmacie.

Viene, anzitutto, previsto che non potranno essere in ogni caso titolari di farmacie le società che svolgono altre attività "nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica" (cfr. nota 1).

Quanto alla gestione di una farmacia in forma societaria, si introduce la possibilità che la direzione sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio. Resta fermo che il titolare della direzione

¹ **157.** All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, **le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata**»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è **incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica**. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.»;

d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.»;

e) il comma 4-bis è abrogato.

debba essere iscritto all'albo e aver conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o aver svolto almeno due anni di pratica professionale.

In conformità con la predetta novella, viene abrogata la norma che impone la sostituzione temporanea (nei casi ammessi) nella direzione della farmacia (gestita in forma societaria) con un altro socio farmacista, consentendo la sostituzione temporanea con qualsiasi altro farmacista in possesso del requisito dell'idoneità.

Altra novità fondamentale emerge dalla previsione di cui al comma 158², che **pone il divieto di controllo, diretto o indiretto**, secondo la nozione di cui agli articoli 2359 e seguenti del codice civile, **da una parte di un medesimo soggetto del limite del 20% delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma**. Viene, pertanto, limitato il numero di farmacie che, a livello regionale, una medesima società potrà possedere e controllare "direttamente o indirettamente".

Preposta alla vigilanza sui predetti limiti di partecipazione è **l'Autorità garante della concorrenza e del mercato**, alla quale spetta il compito di assicurare il rispetto del divieto attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla disciplina vigente (comma 159³).

Si prevede, poi, che lo **statuto delle società e ogni successiva variazione**, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, siano comunicati "entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio" (comma 160⁴).

Viene, altresì, introdotta (comma 161⁵) la possibilità per il farmacista titolare di richiedere il **trasferimento dell'attività** qualora situata in comuni con meno di 6.600 abitanti in caso di

² **158.** *I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, **non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.***

³ **159.** *L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.*

⁴ **160.** *All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

⁵ **161.** *All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

decremento della popolazione e, pertanto, di minore domanda. Il trasferimento dovrà essere richiesto presentando apposita istanza e potrà avvenire all'interno della medesima regione. Le istanze saranno valutate *“sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni”* prima *“dell'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche”*. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, *“il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro”* (cfr. nota 5).

Con riguardo alle modalità di **fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero** (o anche, in alcuni casi, nelle strutture di ricovero a carattere privato) (cosiddetti farmaci di fascia H), il comma 162⁶ consente adesso che la predetta **fornitura avvenga anche tramite le farmacie**, non più soltanto tramite produttori e grossisti.

Il comma 163⁷ interviene, infine, modificando la disciplina sulla **partecipazione in forma associata al concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche e sulla conseguente gestione associata della farmacia**. Più in particolare, la norma stabiliva in precedenza che la gestione associata da parte dei vincitori del concorso dovesse essere mantenuta per un periodo minimo di dieci anni, fatte salve la premorienza o la sopravvenuta incapacità. La nuova formulazione riduce il predetto termine a tre anni e specifica la sua decorrenza a partire dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia.

In aggiunta alle suindicate norme in commento, si noti per completezza espositiva come il comma 165, con una disposizione dettata *ad hoc* per le **farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale**, consenta a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia *“di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio”*.

«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».

⁶ **162.** All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».

⁷ **163.** All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».



©Copyright 2017 - Tutti i diritti riservati